

R.g. 9842/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati

Dott. Angelo MAMBRIANI                      Presidente  
Dott. Amina SIMONETTI                      Giudice relatore  
Dott. Daniela MARCONI                      Giudice

ha pronunciato, a seguito della camera di consiglio del 12 novembre 2020 , la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. N. 9842/2019 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con sede legale in ██████████ in  
persona del proprio legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione ██████████  
██████████, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████, dall'avv ██████████ di Padova,  
domiciliata a Milano presso l'avv. ██████████ i legali hanno dichiarato di  
voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo ██████████

**ATTRICE**

Contro

██████████ (██████████) rappresentato e difeso dall'avv ██████████ di Pavia  
e ██████████ di Milano, domiciliato in ██████████ presso l'avv ██████████, pec  
[patriarca@cert.vitrax.com](mailto:patriarca@cert.vitrax.com)

**CONVENUTO**

██████████ (██████████) e ██████████ (██████████)  
rappresentati e difesi dall'avv ██████████ di Padova la quale ha dichiarato di voler ricevere le  
comunicazioni all'indirizzo mail ██████████

**Conclusioni dell'Attrice**



“Ogni avversa eccezione e domanda respinta, accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto [REDACTED] per i fatti esposti nella parte espositiva dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, nella qualità e per i motivi ivi precisati, condannarsi il convenuto medesimo al risarcimento in favore di [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, dei danni cagionati, quantificati in Euro 285.699,86=. Con rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo.

Spese e competenze del giudizio interamente rifiute.

Con ogni e più ampia riserva istruttoria e di merito”.

### Conclusioni del convenuto

Voglia l’Ill.mo Tribunale - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, anche in via incidentale - così giudicare:

#### A) prima di tutto

accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione o l’incompetenza del Tribunale di Milano e comunque l’inammissibilità o improponibilità della domanda avversaria da devolversi ad Arbitro Unico come da clausola compromissoria statutaria vigente tra le parti in causa, con le conseguenti declaratorie di legge ex art. 279 c.p.c.;

#### B) sempre in via preliminare al merito

dichiarare la litispendenza o continenza di cause, applicando il criterio di cui all’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c. a favore del giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bologna ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito;

#### C) in via subordinata nel merito

respingere tutte le domande svolte nei confronti del signor [REDACTED], in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate, in ogni caso per tutti i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione, da intendersi tutti qui integralmente trascritti, ivi compreso per difetto di legittimazione passiva.

#### D) in via ulteriormente subordinata

sempre nel merito, ma in via ulteriormente subordinata e condizionata e per quanto possa occorrere e/o in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale e/o parziale di una qualunque delle domande attrici:

a) previa ogni declaratoria del caso, qualora consegua una condanna in via solidale del convenuto nonché dei soggetti chiamati in causa dall’esponente e/o da altri convenuti al risarcimento di danni in forma cumulativa e/o solidale, accertare la responsabilità di ognuno dei soggetti coinvolti in causa,



*quantificando il pregiudizio arrecato da ciascuno di essi alla società attrice, stabilendo così la misura del danno di cui ciascuno sarà singolarmente chiamato a rispondere, sulla base dei singoli comportamenti individuali;*

*b) condannare in via di manleva e/o di regresso tutti gli altri condebitori solidali, ciascuno secondo la propria quota di responsabilità come sopra accertata, a rifondere e/o a tenere indenne il signor ██████████ di quanto fosse condannato a risarcire all'attrice in eccedenza alla propria quota di responsabilità a lui in denegata ipotesi imputata.*

*In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.*

### **Conclusioni dei terzi chiamati**

***Contrariis reiectis,***

***nel merito:*** *per i motivi esposti in atti, rigettarsi tutte le domande ex adverso svolte nei confronti dei terzi chiamati poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.*

***Con vittoria di competenze e spese di lite.***

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente ai sensi dell'art. 16 bis comma 9-octies D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, come modificato dall'art. 19 comma 1 lett a), n. 2-ter) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv. in L. 132/2015.

La società ██████████ ha convenuto in giudizio ██████████ proponendo azione di responsabilità sociale per i danni conseguenti ad atti di mala gestio compiuti nello svolgimento della carica di amministratore ricoperta dall'esercizio 2014 al 2 maggio 2018 quando l'assemblea lo ha revocato per giusta causa.

In citazione si è dato atto che la società era stata costituita in data 11 aprile 2013 da ██████████ e ██████████, che per effetto di successivi atti di cessione delle partecipazioni la compagine sociale era in parte mutata ma che ██████████ era sempre rimasto socio con una partecipazione del 28,34% del c.s. fino a che, in data 2 maggio 2018, aveva formalmente comunicato il suo recesso da ██████████ ai sensi dell'art 34 comma sesto del D. Lgs 5/2003. Presupposto del recesso è la delibera del 16 aprile 2018 con cui l'assemblea straordinaria, assente il socio e amministratore ██████████, aveva apportato alcune modifiche allo Statuto tra cui la soppressione della clausola compromissoria di cui all'art 35, riportando alla magistratura ordinaria la competenza a decidere di eventuali controversie che possano sorgere nel corso della vita sociale.



██████████ si è costituito il 26 luglio 2019 per la prima udienza del 17 settembre 2019 e

- ha sollevato in via preliminare eccezione di incompetenza del tribunale ordinario essendo la controversia da devolvere all'Arbitro Unico come previsto dall'art 35 dello Statuto vigente tra le parti ante modifica del 16 aprile 2018;
- ha rilevato in via subordinata preliminare eccezione di litispendenza o connessione con altra causa pendente dinanzi al Tribunale di Bologna;
- nel merito ha contestato l'azione proposta concludendo per il rigetto;
- ha chiesto di essere autorizzato, istanza accolta, alla chiamata in causa dei terzi ██████████ e ██████████ quali gli altri componenti del Consiglio di amministrazione nei cui confronti ha, in via subordinata e condizionata all'accoglimento della domanda dell'attrice, proposto azione di regresso ex art 2055 comma 2 cc.

I terzi si sono costituiti e hanno contestato l'iniziativa del convenuto concludendo per il rigetto.

Alla prima udienza ex art 183 cpc le parti hanno fatto presente che, a seguito del recesso del socio ██████████ dalla società ex art 34 D Lgs 5/2003, era stato attivato il procedimento di determinazione della valore della quota con nomina del perito da parte del Tribunale ex art 2473 comma 3 c.c., che era prossimo il deposito della relazione giurata e in considerazione di ciò hanno chiesto un rinvio che è stato concesso. Alla successiva udienza la causa è stata rimessa in decisione ex art 187 comma 3 cpc in considerazione della eccezione di compromesso.

Durante la trattazione della causa l'attrice ha proposto ricorso per sequestro conservativo che è stato rigettato.

L'eccezione preliminare di compromesso è fondata.

La clausola 35 dello Statuto di ██████████, prima che fosse modificato in esito all'assemblea straordinaria del 16 aprile 2018, prevedeva che *“Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra i soci e/o tra questi e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale..., anche nei confronti di amministratori...sarà devoluta ad un Arbitro Unico che deciderà secondo il Regolamento della camera Arbitrale della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena nel rispetto della disciplina prevista dagli artt 34-35-36 del D Lgs 2003 n. 5. Ai sensi del citato decreto l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Modena”*.

Il rapporto dedotto in giudizio, azione di responsabilità sociale verso l'amministratore, rientra tra le controversie contro gli amministratori devolute in arbitrato.



La questione è temporale e consiste nello stabilire se tale clausola regola ancora il rapporto tra società e [REDACTED] quale ex amministratore e socio receduto nonostante sia stata eliminata dallo Statuto con delibera del 16 aprile 2018 cui ha fatto seguito l'esercizio del diritto di recesso da parte del convenuto.

Al fine della decisione occorre tenere in considerazione i seguenti elementi di fatto pacifici, ovvero che:

la clausola 35 dello Statuto è stata soppressa dall'assemblea del 16 aprile 2018 quando [REDACTED] era ancora socio della società e componente del CdA, sebbene non abbia partecipato alla assemblea, a causa di tale modifica dello Statuto [REDACTED] ha esercitato la facoltà di recesso ex art 34 comma 6 D Lgs 5/2003 che dispone *"Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso"*,

il processo è pendente dal mese di febbraio 2019 data di notificazione della citazione al convenuto.

Il convenuto eccipiente ha dedotto a sostegno della sua eccezione che:

- al momento in cui ha accettato la carica di amministratore era in vigore la clausola compromissoria prevista dall'art 35 dello Statuto di [REDACTED],
- la clausola è ancora vincolante non essendogli opponibile la modifica non avendola accettata.

La società attrice ha contrastato l'eccezione osservando che:

- o la clausola compromissoria ha natura processuale e quindi trova applicazione l'art 5 cpc in forza del quale occorre avere riguardo, ai fini della determinazione della competenza, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda, al momento della proposizione della presente domanda (febbraio 2019) la clausola compromissoria n. 35 non era più presente nello statuto e quindi la società non avrebbe potuto adire l'Arbitro Unico per risolvere la controversia contro l'ex amministratore non essendo più previsto nel suo Statuto tale giurisdizione,
- o [REDACTED] non avendo impugnato la delibera 16 aprile 2018 aveva fatto acquiescenza alla modifica statutaria.

I terzi si sono rimessi sulla questione essendo stata la domanda contro di loro proposta azionata in via subordinata al rigetto della eccezione.

Osserva il Tribunale che la competenza arbitrale trova fondamento nella volontà negoziale delle parti di devolvere agli arbitri le controversie sui fatti o sui diritti che trovano titolo nel rapporto sociale. Nel



caso di specie l'ampiezza della clausola statutaria n. 35 copriva altresì le controversie verso gli amministratori, quale è quella dedotta in giudizio.

Nel fondamento negoziale della competenza arbitrale nell'arbitrato societario sta la *ratio* della disposizione dell'art 34 comma 6 D Lgs 5/2003 che consente al socio, assente o dissenziente all'assemblea che modifica lo Statuto introducendo o sopprimendo la clausola compromissoria, di recedere dalla società.

L'esercizio tempestivo della facoltà di recesso esclude che si possa qualificare l'omessa impugnazione della delibera di modifica dello statuto da parte del socio receduto come acquiescenza alla modifica medesima.

Dunque, se il socio esercita il recesso a fronte della delibera che abbia introdotto o soppresso la clausola statutaria compromissoria, il rapporto tra il socio, anche per quanto riguarda le controversie relative alla carica di amministratore se il socio rivestiva tale carica, e la società resta regolato dallo Statuto non modificato quanto alla clausola compromissoria atteso che la modifica non gli è opponibile.

Il recesso esercitato ai sensi dell'art 34 comma 6 D Lgs 5/2003 rende inopponibile al socio le modifiche statutarie in punto di clausola compromissoria.

Posto ciò, avuto riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda ex art 5 cpc si rileva che il rapporto associativo tra █████ e █████ era regolato a quella data dallo Statuto ante modifica deliberata il 16 aprile 2018 che prevedeva alla clausola compromissoria n. 35 la competenza, per l'azione qui proposta, dell'Arbitro Unico.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'eccezione di compromesso proposta dal convenuto va accolta con declaratoria di incompetenza del Tribunale adito.

La domanda del convenuto verso i terzi resta assorbita essendo stata svolta espressamente solo in via subordinata al rigetto della questione preliminare di eccezione di compromesso e in caso di accoglimento nel presente processo della domanda principale dell'attrice di condanna del convenuto █████ al risarcimento dei danni.

A ciò si aggiunga che i terzi si sono espressamente rimessi alla decisione del Tribunale sulla questione di competenza così scrivendo in comparsa conclusionale:” *La presente controversia giunge in decisione sulla sola questione preliminare sollevata da parte convenuta circa l'applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria contenuta nello Statuto della società attrice... Sul punto il presente patrocinio non ha preso posizione, rimettendosi alla decisione del Giudice e, ciò, perché quel che rileva per i signori █████ e █████ non è tanto la sede in cui dovranno essere vagliate le domande*



*svolte dalle parti, ma il fatto che venga accertato che essi sono totalmente estranei ai fatti contestati e che non dovevano essere neppure chiamati in giudizio.”*

In applicazione del principio di cui all'art 91 cpc vanno decise le spese del processo.

L'attrice è soccombente sull'eccezione di compromesso ed è stata risultata soccombente anche nella fase cautelare in corso di causa conclusa con il rigetto del ricorso ex art 671 cpc ; le spese tra attore e convenuto seguono, dunque, la soccombenza e si liquidano complessivamente (per fase di merito e fase cautelare) in € 13.500,00 a titolo di compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario 15% di spese generali cpa e iva di legge.

Il convenuto va, invece, condannato a rifondere le spese processuali a favore dei terzi che sono stati citati dinanzi al tribunale che lo stesso convenuto riteneva non competente; le spese a favore dei terzi si liquidano in € 7.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario 15% di spese generali, cpa e iva di legge.

P.Q.M..

Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accoglie l'eccezione di compromesso e dichiara l'incompetenza del Tribunale adito rientrando la controversia nella competenza arbitrale.
2. Condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali a favore di [REDACTED] liquidate in complessivi € 13.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario 15% di spese generali cpa e iva di legge.
3. Condanna il convenuto [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali a favore di [REDACTED] e [REDACTED] liquidate in complessivi € 7.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario 15% di spese generali cpa e iva di legge

Milano, 13 novembre 2020

Il Giudice est.

*Amina Simonetti*

Il Presidente

*Angelo Mambriani*



